

## **ALIQUOTE E DETRAZIONI E TARIFFE ANNO 2015**

**IUC = IMU + TASI + TARI**

**Scadenza di pagamento:**

**IMU al 16 giugno e 16 dicembre**

**TASI al 16 giugno e 16 dicembre**

**TARI 30 giugno, 30 settembre e 30 novembre**

**Pagamenti IMU e TASI:** da eseguire tramite modello F24.

Il pagamento dovrà essere eseguito in autoliquidazione dal contribuente.

**Pagamento TARI:** da eseguire con l'apposito bollettino postale ricevuto a domicilio od anche tramite modello F24. Sarà inviata comunicazione di richiesta di pagamento al contribuente dal Gestore Hera spa.

### **Aliquote IMU anno 2015 uguali a quelle 2014**

- **aliquota di base ordinaria ai fini IMU nella misura del 1,00%**, da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota, compreso gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

- **aliquota IMU nella misura del 0,76% per le abitazioni (e relative pertinenze)**, locate, a titolo di abitazione principale, risultante da residenza anagrafica, alle condizioni previste dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, ai sensi del comma 3 e 4 dell'art. 2 della legge 9.12.1998, n. 431 (c.d. locazioni a canone concordato).

All'Ufficio Tributi deve essere consegnata idonea dichiarazione in autocertificazione dal contribuente, ai sensi della normativa (Dpr 445/2000), relativa al contratto di locazione in oggetto adottato, al fine di usufruire dell'aliquota, entro il termine di pagamento della prima rata, della seconda se la stipula del contratto è successiva alla scadenza della prima rata;

E' fatto obbligo agli interessati di comunicare eventuali variazioni.

- **aliquota IMU nella misura del 0,76% per i terreni agricoli e per le abitazioni** in possesso del requisito di ruralità ai sensi dell'art. 9, comma 3 e 6 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, così come modificato dalla Legge del 24/12/2007 n. 244, art. 1.

In riferimento alle predette abitazioni rurali, all'Ufficio Tributi deve essere consegnata, dal contribuente, (entro il termine di pagamento della prima rata, della seconda se la soggettività passiva è successiva alla scadenza della prima rata), idonea dichiarazione in autocertificazione, ai sensi della normativa (Dpr 445/2000), relativamente al possesso dei requisiti di ruralità, ai sensi dell'art. 9, comma 3 e 6 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26

febbraio 1994, n. 133, e successive modifiche, al fine di usufruire dell'aliquota ridotta rispetto a quella stabilita come ordinaria dal Comune;

- **aliquota di IMU nella misura del 0,6% per le abitazioni** (e relative pertinenze ammesse), concesse dal possessore in comodato gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (genitori e/o figli), che la occupano quale abitazione principale (così come definita dall'art.13, comma 2, del DL n. 201/2011);

In riferimento alle predette abitazioni, concesse dal possessore in comodato gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (genitori e/o figli), che la occupano quale abitazione principale, all'Ufficio Tributi deve essere consegnata dal contribuente (entro il termine di pagamento della prima rata, ovvero della seconda se l'acquisizione dei requisiti è successiva alla scadenza della prima rata), idonea dichiarazione in autocertificazione, ai sensi della normativa (Dpr 445/2000), relativa al possesso dei requisiti per usufruire dell'aliquota ridotta rispetto a quella stabilita come ordinaria dal Comune.

E' fatto obbligo agli interessati di comunicare eventuali variazioni.

- **aliquota IMU del 0,4%**, limitatamente alle unità immobiliari classificate nella categoria catastale **A1, A8 e A9** adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze, ovvero che usufruiscono delle assimilazioni all'abitazione principale indicate all'art. 3 del regolamento IMU, applicando la detrazione di € 200,00 prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale come indicata all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii.;

### **Aliquote/detrazioni TASI anno 2015 uguali a quelle 2014:**

- **aliquota TASI del 3,3 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze, ad eccezione** di quelle di lusso classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii, e dall'art. 4 del regolamento TASI;

- **aliquota TASI del 0,00 per mille** per i restanti fabbricati ed aree edificabili;

-**di stabilire detrazioni a favore delle abitazioni principali e unità assimilate, e relative pertinenze**, rapportate alle sotto indicate fasce di rendita catastale riferita alla sola unità abitativa, per i seguenti importi:

- una detrazione di **€ 70** qualora la rendita catastale dell'abitazione principale, sia inferiore o uguale ad € 600,00;

- una detrazione di **€ 20** qualora la rendita catastale dell'abitazione principale sia superiore a € 600,00 e inferiore o uguale ad € 700,00;

### **Abitazione principale ai fini IMU e TASI:**

Per “abitazione principale” si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Ai fini della applicazione della Tasi sono richiamate le disposizioni in materia di imposta municipale propria che disciplinano le equiparazioni in ordine alla abitazione principale. si considera quindi direttamente adibita ad abitazione principale:

- a) l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano, dalla predetta abitazione, la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata;
- b) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all’AIRE nel Comune, pensionati nei Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata, né ceduta in comodato d’uso. L’imposta TASI in questo caso è ridotta per legge dei 2/3.
- c) allo stesso regime dell’abitazione di cui alle lettere a) e b) soggiace l’eventuale pertinenza.
- d) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- e) fabbricati di civile abitazione destinate ad alloggi sociali come definiti dal decreto Ministero infrastrutture 22 aprile 2008 – G.U. 146 del 24.6.2008;
- f) casa coniugale assegnata al coniuge ivi residente, a seguito di provvedimento legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- g) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, co.1, D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.